|  | COMUNE DI PALERMO**Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro**“Ufficio SUAP, Commercio e Supporto Tecnico”U.O. Artigianato –SomministrazioneVia Ugo La Malfa, 34 - 90146 Palermo T.091 7404623 T.091 7404638 T.091 7404608 e-mail: ufficiosuapcommercioesupportotecnico@comune.palermo.it –  pec: suapfacile@cert.comune.palermo.it |  |
| --- | --- | --- |

ORDINANZA N. DEL

*Responsabile del procedimento:*Funzionario amministrativo D'ANGELO EDOARDO

Premesso che:

il Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011, art. 31), così come modificato dalla Legge annuale sulla concorrenza 2022 (L. 214/2023, art. 12) prevede che *Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali;*

L’art. 50, comma 7 bis, del T.U.E.L. prevede che *Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,  nel rispetto dell'**articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche  nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;*

Il Regolamento Movida, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8/2024, prevede, all’art. 4, rubricato *Indicazioni operative a tutela dei cittadini* degli obblighi a carico de*i gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, dei locali di pubblico spettacolo, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari* e prevede, altresì, *che ulteriori prescrizioni potranno essere adottate, con ordinanza, dal Sindaco, su proposta dell’Assessore alle attività produttive;*

Lo stesso regolamento, all’art. 4, comma 1, prevede che *Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche e dall’abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro o in lattina, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai responsabili di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 22,00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo.*

La predetta previsione regolamentare è ampiamente disattesa, come evidenziato dai numerosi accertamenti di illecito amministrativo redatti dagli Organi di vigilanza, la maggior parte dei quali è relativa ad esercizi ubicati nel Centro Storico;

L’intendimento posto a fondamento delle prescrizioni sopra citate (*contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche e dall’abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro o in lattina )* è riconducibile alla ratio della normativa di cui all’art. 50, comma 7 bis  *(assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della he siano tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna),* nonché alla nozione di sicurezza urbana contenuta nel D.L. n. 14 del 20/02/2017, che, all’art.4, la definisce come *il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei  siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura  del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;*

L’area del Centro Storico è interessata da afflusso particolarmente rilevante di persone nonché da fenomeni di aggregazione notturna ed è caratterizzata da una notevole presenza di patrimonio culturale, se non riconducibile - nella sua interezza - a patrimonio culturale

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un provvedimento con cui si imponga una limitazione agli orari vendita degli esercizi del settore alimentare, prevedendone la chiusura dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo – per un periodo di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e relativamente agli esercizi ubicati all’interno del Centro Storico.

Per gli esercizi che siano in possesso di altri titoli abilitativi (autorizzazione/SCIA) oltre a quello relativo alla vendita del settore alimentare, il divieto è relativo alle sole attività riconducibili al suddetto titolo abilitativo alla vendita del settore alimentare.

IL DIRIGENTE

D.SSA ROSA VICARI

L’ASSESSORE

Rilevato che appare necessario intervenire con la previsione di una limitazione degli orari di vendita del settore alimentare, per un periodo di tempo limitato, nella zona della Città maggiormente interessata da afflusso di persone (residenti e turisti), oggetto di fenomeni di aggregazione notturna;

Atteso che la limitazione degli orari di vendita consente un equo bilanciamento tra l’interesse a tutelare la libertà di iniziativa economica e l’interesse a garantire il la sicurezza e il decoro urbano

Posto che la riduzione degli orari di apertura dei predetti esercizi è solo una delle molteplici misure che possono essere adottate per lo scopo prefissato;

Condivide la proposta del Dirigente

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

DR. GIULIANO FORZINETTI

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta del Dirigente;

Preso atto delle valutazioni dell’Assessore al ramo;

Visto l’art. 50, comma 7 bis, del T.U.E.L. che prevede che *Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,  nel rispetto dell'**articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche  nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.*

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, per un periodo di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, relativamente agli esercizi ubicati all’interno del Centro Storico, la limitazione agli orari vendita degli esercizi del settore alimentare, prevedendone la chiusura dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

DISPONE

* La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, alla Questura di Palermo, Al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo.
* Che della esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

IL SINDACO

PROF. ROBERTO LAGALLA